



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**OGGETTO:** Audizione informale nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 381 (Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali)  
Commissioni 9a e 12a riunite, 14 giugno, ore 12,20.

## Descrizione generale del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo in questione, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*”, intende adeguare il quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Nello schema di decreto sono state introdotte le disposizioni ritenute necessarie per l'applicazione del Regolamento e suoi atti esecutivi o delegati. In particolare, il Regolamento (UE) 2016/429 ha semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria passando da una normativa frammentata ad un singolo riferimento normativo. Questo ha comportato anche la riorganizzazione della normativa nazionale. Lo schema di decreto in questione, infatti, intende rappresentare una disciplina unica di riferimento per tutti i settori e le specie animali del sistema: a tal fine, tra le altre cose, fornisce le indicazioni principali per il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione (I&R), istituendo procedure aggiornate alla luce delle disposizioni del Regolamento nonché dell'esperienza acquisita, e rappresenta lo strumento per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità.

Il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento (UE) 2016/429 nonché le misure supplementari nazionali inerenti:

- la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
- le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN) relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
- l'identificazione degli animali detenuti;
- la documentazione;
- le azioni in caso di non conformità e sanzioni;
- le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

## Impatto sul settore agricolo

Le disposizioni dello schema di decreto in questione, pur riguardando aspetti di esclusiva competenza del Ministero della Salute, hanno un impatto significativo per il settore agricolo relativo all'allevamento animale. Il decreto infatti stabilisce le procedure per l'identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi. Tutte queste attività, senza dubbio strettamente correlate ai prioritari obiettivi generali di tutela della salute pubblica e di controllo delle malattie, coinvolgono l'intera filiera zootecnica, intesa come attività di riproduzione degli animali finalizzata sia alle produzioni di origine animale sia al miglioramento e conservazione delle diverse razze e specie. Infatti, il decreto stabilisce procedure e obblighi vincolanti per



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

tutti gli operatori responsabili di stabilimenti nel quale risultano detenuti o vengono utilizzati animali o materiale germinale.

In ogni caso, il decreto in questione rispetta l'impianto attuale del sistema, e rappresenta uno strumento attraverso il quale si unificano le fonti normative esistenti e si chiariscono quegli aspetti che, nell'applicazione delle disposizioni esistenti, avevano comportato delle criticità di funzionamento; il tutto, a favore di una maggiore chiarezza e facilità di applicazione delle norme.

## Osservazioni formulate dal MIPAAF sullo schema di decreto

Nella valutazione dello schema di decreto questo Ministero ha pertanto coinvolto le Associazioni Nazionali di Allevatori ufficialmente riconosciute al fine di rilevare eventuali modifiche ritenute necessarie per agevolare l'applicazione del sistema da parte degli allevatori.

Anche sulla base delle osservazioni pervenute questo Ministero ha quindi fornito il proprio parere favorevole sul decreto in questione, formulando, con nota n. 676258 del 23 dicembre 2021, alcune osservazioni. Si è ritenuto opportuno, per prima cosa, formulare alcune precisazioni relative al sistema di identificazione utilizzato per la specie suina. Tali precisazioni, che nello specifico tengono conto della particolare realtà degli stabilimenti suinicoli e della particolare situazione dei suini dal mantello nero, sono state predisposte con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini. Tali osservazioni non richiedevano alcuna modifica al testo dello schema, ma si è ritenuto opportuno segnalarle affinché fossero considerate nella stesura del manuale operativo che, come noto, contiene maggiori elementi di dettaglio tecnico-operativi.

Inoltre, era stato richiesto di prevedere, all'art. 2 – Definizioni, una definizione relativa all'allevamento a bassa numerosità di riproduttori partecipanti ai programmi genetici aventi per fine la conservazione della razza. Infatti, alcune realtà, di solito afferenti a specie minori o razze in via di estinzione, sono rappresentate da allevatori amatoriali e appassionati che mostrano difficoltà organizzative ed economiche nell'ottemperare agli adempimenti previsti per lo scambio dei riproduttori. Tale richiesta non è stata recepita nel testo in quanto, come precisato dal Ministero della Salute con nota n. 1309 del 24 febbraio 2022, la valutazione del rischio sanitario non può essere legata al numero e al tipo di animali detenuti, essendo lo stesso invece correlato alla tipologia di stabilimento e di movimentazioni che vengono effettuate. In particolare, gli allevamenti in questione non potrebbero essere considerati a basso rischio in quanto spesso gli animali allevati sono movimentati verso altri stabilimenti a potenziale rischio sanitario.

Era stata richiesta poi una precisazione all'art. 4. In tale articolo, che individua i compiti e le responsabilità di alcuni enti all'interno del sistema I&R, erano individuate le Associazioni Nazionali di Allevatori quali responsabili di alimentare la banca dati con le informazioni di propria competenza, tra le quali la razza rappresenta certamente quella più importante. Tali Associazioni, infatti, nella tenuta dei libri genealogici delle specie e razze e di rispettiva competenza, sono in possesso di proprie banche dati e registrano, per i propri scopi, alcune informazioni: sono gli unici enti preposti a certificare la razza di un animale. La modifica richiesta, recepita nel testo definitivo, era finalizzata ad ampliare la platea di enti a cui conferire tale responsabilità, in quanto, ai sensi dell'attuale impianto normativo zootecnico (reg. 1012/2016 e D.lgs 52/2018), esistono enti alternativi alle Associazioni Nazionali di Allevatori che possono essere ufficialmente riconosciuti per la tenuta dei libri genealogici e la correlata certificazione della razza.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

Infine, poiché lo schema in esame prevede, agli artt. 16 comma 3 e 23 comma 1, la predisposizione da parte del Ministero della salute di due decreti, relativi rispettivamente alle modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia) ed al manuale operativo che contiene le procedure operative per la gestione del sistema, con la citata nota n. 676258 del 23 dicembre 2021 questo Ministero aveva anche chiesto ufficialmente di essere consultato prima della definizione di entrambi i decreti.

## Disposizioni con ricadute dirette sul settore agricolo

Tutto ciò premesso è quindi desumibile come le disposizioni del decreto in questione debbano essere considerate propedeutiche e complementari a qualsiasi attività di allevamento e riproduzione animale, che comportano sempre la detenzione e/o l'uso di animali e/o di materiale germinale.

Le attività di registrazione (art 5) e di riconoscimento (art 6) degli stabilimenti, oltre a riguardare i singoli allevamenti in cui sono detenuti animali per qualsiasi finalità, riguardano anche tutti i punti nevralgici nella raccolta, produzione e distribuzione del materiale germinale. Al riguardo, questo Ministero sta predisponendo un regolamento (attualmente all'attenzione della PCM-DAGL) recante disposizioni attuative ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 11 maggio 2018, n. 52 sulla "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154." che intende stabilire, tra le altre cose, i compiti e gli obblighi dei vari stabilimenti in cui si svolgono le attività di riproduzione animale, sia in monta naturale che per fecondazione strumentale. Tale regolamento sostituirà il DM 403/2000 attualmente in vigore il quale, per ciascuno stabilimento coinvolto nelle attività sopra descritte, si prevede uno specifico iter di riconoscimento la cui competenza è attualmente in capo alle Regioni. Nel nuovo testo, in accordo con il Ministero della salute, è stato invece deciso di demandare, quale obbligo generale di registrazione e riconoscimento per qualsiasi stabilimento, alle norme stabilite dal Reg. UE 429/2016, che, come meglio precisato, verranno attuate anche tramite le procedure definite dal decreto in questione.

L'art. 9 del decreto, invece, riguarda l'identificazione e registrazione degli animali e degli eventi. Anche in questo caso, le procedure previste dal decreto per l'identificazione e registrazione degli animali e degli eventi, risultano propedeutiche a tutte le altre. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare la particolarità della specie equina, nella quale, a differenza delle altre specie, le associazioni e gli enti che gestiscono ufficialmente un libro genealogico (definiti dal Reg. 1012/2016 "enti selezionatori") sono al contempo gli organismi delegati a curare, per gli equini delle razze di rispettiva competenza, anche le attività di identificazione e registrazione in BDN. Tale impostazione nazionale ricalca quella unionale, che si ritiene dovuta principalmente al fatto che le finalità nonché le modalità di allevamento degli equini spesso differiscono da quelle di altre specie zootecniche. Questo comporta anche peculiarità negli eventi e negli spostamenti ai quali questi animali sono soggetti, quando frequentemente impiegati, tra l'altro, nello sport e nell'equiturismo. L'anagrafe equina quindi, pur rientrando nel più ampio sistema di I&R normato dal presente decreto, dispone di una specifica disciplina di settore rappresentata dal decreto interministeriale 30 settembre 2021.

In ultimo, si evidenzia, come già precisato, che l'art. 16 del decreto istituisce il Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia (SINAC), un sistema che intende sostituire l'attuale impianto che, con un funzionamento su base regionale, non garantisce un'efficace condivisione delle informazioni a livello



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

nazionale, anche finalizzate alla tutela del benessere animale nonchè alla lotta al randagismo ed al commercio illegale di cuccioli.

Il SINAC intende gestire, con condivisione di alcune tipologie di dati con altre banche dati attive, come quella della ricettazione elettronica, tutte le informazioni relative agli stabilimenti, agli animali, ai proprietari/detentori ed ai rispettivi eventi per gli animali definiti come da compagnia. Il manuale operativo specifico per il SINAC, da predisporre ai sensi del medesimo art. 16 del decreto individuerà le procedure di funzionamento dello stesso. Le specie definite da compagnia nell'allegato 1 del Reg 429/2016 sono molte (cani, gatti, furetti, numerosi invertebrati - eccetto api, molluschi e crostacei - animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili e volatili diversi da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), ciascuna caratterizzata da specifiche condizioni di detenzione e con diverse esigenze. Al riguardo, il coinvolgimento del MIPAAF è sicuramente importante per quanto riguarda la predisposizione del sistema per i cani ed i gatti, specie per le quali esiste il circuito parallelo delle certificazioni di razza di cui sono responsabili le Associazioni Nazionali di Allevatori ufficialmente riconosciute ai sensi del D.lgs 529/92.

Anche in tale contesto, avendo previsto l'alimentazione della banca dati, per le informazioni di relativa competenza, anche da parte delle Associazioni di Allevatori ufficialmente riconosciute per la gestione di libri genealogici, il SINAC potrebbe rappresentare un utile strumento, tra le altre cose, per monitorare e combattere il commercio illegale di cuccioli. L'aspetto più significativo della partecipazione delle Associazioni Nazionali di Allevatori nell'alimentazione del SINAC, inizialmente per la specie canina, potrebbe essere rappresentato dal riservare loro l'inserimento dell'informazione sulla razza degli animali. Al momento, infatti, qualsiasi veterinario libero professionista può inserire l'informazione sulla razza del cane al quale inocula il transponder (microchip), unicamente sulla base di una propria valutazione fenotipica anche in assenza di pedigree. Invece, come noto, la certificazione della razza, oltre ad essere prerogativa degli enti che sono allo scopo autorizzati, prevede la verifica delle genealogie e l'inserimento degli animali nello specifico libro genealogico. La presenza dell'informazione sulla razza nell'anagrafe canina, quando non supportata dalle necessarie certificazioni genealogiche, risulta quindi fuorviante. Tra gli altri, pertanto, tale soluzione presenta il vantaggio di apportare maggiore trasparenza nelle compravendite di animali in assenza di certificazione genealogica che, come noto, ai sensi del D.lgs 529/92 non possono essere commercializzati come di razza. Nel SINAC potrebbe essere previsto, come descrittore fenotipico dell'animale identificato, un campo da compilare da parte del veterinario al posto della razza (che diventerebbe di esclusiva competenza delle Associazioni riconosciute) col "tipo" di cane (pastore, molossoide, compagnia, ecc) che, abbinato alla taglia, risulterebbe funzionale ad una corretta individuazione dei soggetti.